



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2021, proposto da Michela Bozzini, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mario Militerni e Gianluca Calistri, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Gianluca Calistri in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

nei confronti

Alessandro Gattai, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della determina n.7182 del 25 gennaio 2021, di declaratoria di inefficacia della s.c.i.a. del 19 luglio 2018, dell'ordinanza di demolizione n.123 del 25 gennaio 2021, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), e uditi per le parti i difensori, del pari in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex l'art. 4 del D.L. n.28 del 2020 (conv. in Legge n.70 del 2020), richiamato dall'art.25, comma 1 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La Sig.ra Michela Bozzini, proprietaria di un immobile ad uso residenziale in via della Farnesina, 269, pal.3, sc.A, int.9, in catasto al foglio 239, particella 801, in zona T1 del PRG, in data 19 luglio 2018 presentava all'Amministrazione capitolina una s.c.i.a. avente ad oggetto la realizzazione in loco di una pergotenda.

Con determina n.7182 del 25 gennaio 2021 Roma Capitale dichiarava l'inefficacia della s.c.i.a., in assenza dell'autorizzazione sismica del Genio Civile, ex artt.3, comma 1, 6, comma 1h del R.R. n.14 del 2016, necessaria, trattandosi di manufatto di oltre mq.20, in legno massello, analogo strutturalmente a un pergolato.

Veniva quindi emessa ordinanza di demolizione n.123 del 25 gennaio 2021, ex art.33 del D.P.R. n.380 del 2001 e art.16 della L.R. n.15 del 2008, per un intervento di ristrutturazione edilizia abusivo, in zona A del PRG, consistente nella

realizzazione di una veranda, sul terrazzo di pertinenza e in aderenza all'immobile, di m.4,80x2,80x2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in ferro e vetro.

L'interessata impugnava i suindicati atti, censurandoli per violazione dell'art.97 Cost., degli artt.1, comma 2 bis, 2, comma 8 bis, 3, 19, 21 nonies della Legge n.241 del 1990 dell'art.33 del D.P.R. n.380 del 2001, dell'art.6 del R.R. n.14 del 2016, dell'art.14 d.p.l., dell'art.5, comma 4 del TFUE nonché per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e per sviamento.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che l'Amministrazione non poteva intervenire a distanza di oltre 18 mesi dalla presentazione della s.c.i.a., senza poi evidenziare le ragioni di interesse pubblico a supporto di detto intervento; che inoltre non era prevista l'applicazione della normativa antisismica con riferimento alle pergolende; che in ultimo si era già attivata per rimuovere le tamponature laterali, in modo da far permanere la struttura assentita tramite s.c.i.a..

Roma Capitale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, depositando apposita documentazione a supporto.

Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.

Nella camera di consiglio del 7 aprile 2021, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a. e art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in legge n.176 del 2020), ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

Il ricorso appare destituito di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario rilevare al riguardo che trattavasi di pergolenda di oltre mq.20, in legno massello; che dunque in base a valutazione tecnico-discrezionale all'evidenza non irragionevole l'Amministrazione ha assimilato il manufatto ai

pergolati, ritenendo necessaria l'autorizzazione sismica del Genio Civile, ex combinato disposto artt.3, comma 1, 6, comma 1h del R.R. n.14 del 2016, illo tempore vigente, non reputando contestualmente applicabile l'esenzione di cui all'art.8, comma 1n del predetto R.R. n.14 del 2016; che nello specifico la suindicata assimilazione era dettata dalle dimensioni della struttura, di oltre mq.20, e dalla sua consistenza, in legno massello, non venendo in rilievo in tal caso le differenze tipologiche sotto il profilo urbanistico tra pergolato e pergotenda, bensì, per l'aspetto di prevenzione antisismica, l'incremento dei carichi sotto il profilo strutturale del tutto analogo.

Va ancora segnalato che l'intervento dell'Amministrazione rispetto alla s.c.i.a. si attegga come esercizio atipico o comunque speciale del potere di autotutela (cfr. TAR Campania, III, n.482 del 2020, TAR Lazio, II bis, n.4874 del 2020), trattandosi di rimuovere gli effetti abilitativi mediamente discendenti da un atto di iniziativa privata (cfr. Cons. Stato, A.P., n.15 del 2011).

Tanto premesso e precisato, occorre dunque in ogni caso evidenziare che, in assenza della prescritta autorizzazione sismica, la s.c.i.a. del 19 luglio 2018 non poteva comunque produrre effetti (cfr. TAR Lazio, II bis, n.5389 del 2021, TAR Lombardia, II, n.1303 del 2020, TAR Campania-Salerno, II, n.771 del 2018, TAR Liguria, I, n.356 del 2017); che quindi non veniva in rilievo il termine di mesi 18 per l'intervento repressivo, che non poteva decorrere, in assenza della prescritta autorizzazione del Genio civile (cfr. ancora TAR Lazio, II bis, n.5389 del 2021 e TAR Campania, II, n.3896 del 2016); che in ultimo l'interesse pubblico sotteso all'intervento repressivo dell'Amministrazione risiede nella circostanza che i lavori venivano eseguiti in zona A "centro storico", di particolare pregio, ex art.2 del D.M. del 2 aprile 1968.

Quanto invece all'ordinanza di demolizione n.123 del 25 gennaio 2021, rilevato che la stessa ha ad oggetto un manufatto differente rispetto a quello interessato

dall'altro provvedimento impugnato n.7182 del 25 gennaio 2021, trattandosi non più di manufatto di oltre mq.20 in legno, bensì di veranda di m.4,80x2,80x2,50h, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in ferro e vetro, può evidenziarsi, a fronte di quanto dedotto sul punto dalla ricorrente, che non è sufficiente rimuovere le tamponature laterali per renderla legittima, giacchè in primo luogo la s.c.i.a., come emerso, è in ogni caso improduttiva di effetti e inoltre la stessa riguardava un'opera del tutto differente per dimensioni, consistenza e conformazione.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.3097/2021 indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI